

Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo - Ponzone (Alessandria)
Statuto (Approvato con Deliberazione dell'Organo Rappresentativo n. 7 del 20.05.2010).

PREAMBOLO

La Comunità Montana, stretta tra aspri monti e dolci colline sormontate da torri e castelli, con paesaggi di poetica bellezza, segnata da suggestivi itinerari che, intrecciandosi tra valli e corsi d'acqua, esaltano la funzione dei borghi e delle loro genti come presidio del territorio e difesa delle identità culturali, è area di antica fisionomia.

Naturalmente incline alla socialità e all'accoglienza, fiera delle sue tradizioni, aperta allo sviluppo sostenibile, attenta alla qualità del territorio e dei suoi prodotti, agli impulsi delle diverse culture, è area promotrice dei valori di libertà e di indipendenza, in fecondo rapporto con forti istanze solidali e partecipative.

Ricordando le sue tradizioni, la sua cultura, la sua lunga ed intensa storia, che ne ha formato l'identità come luogo di incontri positivi, e richiamando i valori dell'antifascismo e della resistenza, della pace, della solidarietà e della sussidiarietà,

il Consiglio della Comunità Montana approva il seguente

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Natura giuridica

1. La Comunità Montana "Appennino Aleramico Obertengo" è ente locale costituito tra i Comuni di Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Fraconalto, Grogardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Tagliolo Monferrato, Terzo, Visone, Voltaggio, appartenenti alla zona omogenea "Alta Val Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno".
2. La Comunità Montana è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.
3. La Comunità Montana è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.
4. La Comunità Montana è unione di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del D.lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.
5. La Comunità Montana è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 2 Finalità

La Comunità Montana:

- promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente, attraverso il miglioramento e l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione, particolarmente attraverso l'erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno alle iniziative economico – sociali, pubbliche e private;
- concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;
- promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali;
- assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio;
- oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché gli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, la Comunità Montana – “Agenzia di Sviluppo del Territorio” - attua gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali insiti nei territori montani, in modo da assicurare “pari opportunità” alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale;
- riconosce il Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini. L'acqua costituisce un bene comune, essenziale ed insostituibile per la vita di ogni essere vivente, un diritto inviolabile, universale, inalienabile ed indivisibile dell'uomo, che si può annoverare fra quelli di riferimento previsti dall'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 3 Strumenti

La Comunità Montana realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

- a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dalla L.R. n. 16 del 1999 e s.m.i.;
- b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della L.R. n. 16 del 1999 e s.m.i., ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;
- c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;
- d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

2. La Comunità Montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali.

Art. 4 Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità Montana svolge i servizi e le funzioni di seguito elencati, anche congiuntamente ad altre Comunità Montane:

- a) Energia. La Comunità Montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente.
- b) Patrimonio forestale. La Comunità Montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professione delle imprese e degli addetti forestali.

- c) Valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità Montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici.
- d) Artigianato artistico e tipico. La Comunità Montana incentiva l'artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale.
- e) Turismo. La Comunità Montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.
- f) Acqua. La Comunità Montana realizza, nell'ambito delle competenze assegnate dalla normativa vigente, anche nei confronti della competente Autorità d'Ambito Ottimale n. 6 "Alessandrino", azioni rivolte ad un riconoscimento del Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.
- g) Identità. La Comunità Montana promuove la cultura, la storia e le tradizioni del suo territorio.
- h) Usi civici. La Comunità Montana sostiene e promuove la gestione degli stessi.

Art. 5

Sede e segni distintivi

1. La Comunità Montana "Appennino Aleramico Obertengo" ha sede legale ed operativa a Ponzone e sede amministrativa ed operativa a Bosio.
2. Gli uffici amministrativi, per l'erogazione dei servizi istituzionali ed associati, sono ubicati nelle sedi di Ponzone e Bosio.
3. Gli Organi della Comunità Montana possono riunirsi, oltre che nelle sedi di cui al comma 1, nella sede di uno dei trentuno Comuni che la compongono.
4. La Comunità Montana si dota, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

Art. 6

Albo pretorio e sito internet

1. Nelle sedi di Ponzone e di Bosio, l'Organo Esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione avviene in modo da garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. La Comunità Montana è dotata altresì dell'Albo Pretorio on-line, su cui debbono essere contestualmente pubblicati, per acquisire efficacia, tutti gli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, pubblicati all'albo pretorio di cui al comma 1.
4. La Comunità Montana dovrà inoltre dotarsi di un proprio sito internet nel quale saranno inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti ed alle forniture.

TITOLO II

ORGANI

Art. 7

Organi

1. Sono organi della Comunità Montana l'Organo Rappresentativo, denominato Consiglio, il Presidente e l'Organo Esecutivo, denominato Giunta.
2. Ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è inoltre prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

Art. 8

Costituzione e durata del Consiglio.

Presidente del Consiglio

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dalla Legge Regionale del Piemonte n. 16/1999 e s.m.i.
2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.
3. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio devono avvenire con votazioni separate ed essere approvate con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio ed assicura un'adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il Presidente della Comunità Montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Comunità Montana.
8. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
9. Il Presidente del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute di Giunta, quando sono all'ordine del giorno argomenti inerenti le materie di seguito elencate:
 - a) Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Dotazione Organica;
 - b) Definizione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani operativi annuali, dei piani di indirizzo e di settore e dei progetti speciali integrati;
 - c) Elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e dei documenti ad esso allegati;
 - d) Definizione di atti generali di indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - e) Relazioni e raccomandazioni presentate dalle commissioni consiliari.
10. Il Presidente del Consiglio può inoltre essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta in occasione della trattazione di argomenti diversi da quelli indicati al precedente comma 9, senza diritto di voto.

Art. 9

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità Montana.
2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;
 - b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore, i progetti speciali integrati;
 - c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate da altri Enti;
 - d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
 - e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
 - g) i conti consuntivi;
 - h) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;

- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
- n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
- o) gli indirizzi per la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;
- p) la nomina dei revisori contabili;
- q) l'affidamento del servizio di tesoreria;
- r) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 10

Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del capo secondo del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13 del presente Statuto.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 11

Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.
2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'articolo 13 nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;
 - b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
 - c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri;
 - d) i Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un gruppo formano il gruppo misto.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio, nel proprio ambito, può costituire Commissioni permanenti con funzioni propositive e consultive, il cui numero, composizione e funzionamento sarà disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 13.
2. Le Commissioni possono invitare a partecipare alle proprie sedute membri esterni al Consiglio, con funzioni consultive, nel rispetto dei principi stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 13.
3. I Presidenti delle Commissioni sono eletti in seno alle stesse indipendentemente dalla loro appartenenza a gruppi di maggioranza o di minoranza.
4. Il Consiglio può costituire, per lo studio di oggetti specifici, Commissioni temporanee. Nella deliberazione consiliare, costitutiva della Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, deve essere indicato il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.

5. La Commissione, in ordine all'oggetto per la quale è stata costituita, deve rendere al Consiglio una relazione nella quale sia esaurientemente analizzato l'argomento affidatole e siano contenute proposte di soluzione del problema. In caso di non accoglimento delle proposte avanzate dalle Commissioni temporanee, il Consiglio deve adeguatamente motivare tale decisione.
6. Scaduto il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 4, la Commissione è sciolta di diritto, salvo adeguata e motivata proroga da parte del Consiglio.
7. Non possono far parte della Commissione gli Assessori, ma se invitati ai lavori, hanno il dovere di parteciparvi.
8. Le Commissioni permanenti e temporanee, nella seduta di insediamento, nominano un Presidente ed un Vicepresidente.
9. La stesura dei verbali delle sedute di Commissione avverrà a cura del Segretario della Comunità Montana o di un dipendente dell'Ente suo delegato.
10. I Presidenti di commissione relazionano periodicamente al Presidente del Consiglio sull'attività delle rispettive commissioni.
11. Le Commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre esse possono provvedere alla consultazione dei soggetti interessati, richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente della Comunità Montana, dei membri della Giunta, del Segretario Generale, dei funzionari, dei rappresentanti della Comunità Montana in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché dei concessionari dei servizi della Comunità Montana.
12. Le Commissioni possono presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio ed alla Giunta.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 14

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente della Comunità Montana, che la presiede, e da un massimo di quattro Assessori.
2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.
3. La composizione della Giunta assicura un'equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana, oltre che un equilibrio di genere ispirato a criteri di pari opportunità.

Art. 15

Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità Montana, provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
 - f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Segretario Generale e degli incaricati delle posizioni organizzative;
 - g) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

h) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16

Presidente

1. Il Presidente della Comunità Montana è il legale rappresentante della Comunità Montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità Montana;
- c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;
- d) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio della Comunità Montana;
- e) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
- f) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario verbalizzante;
- g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;
- h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- j) adotta, di concerto con il Segretario dell'Ente, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
- k) promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;
- l) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
- m) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
- n) riceve dal Presidente del Consiglio le mozioni, le istanze; le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- o) indice i referendum deliberati dal Consiglio;
- p) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge;
- q) può avvalersi dei Consiglieri per particolari esigenze organizzative e per compiti specifici.

Art. 17

Assemblea dei Sindaci – Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.

2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità Montana che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e

dei relativi modelli di gestione, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

3. Il Presidente della Comunità Montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 18

Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana.

2. Il Presidente della Comunità Montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto; all'Assemblea possono altresì partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori della Comunità Montana.

3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente, che deve essere un Sindaco, eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione palese. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità Montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Art. 19

Consulta economica, sociale ed ambientale

1. La Consulta economica, sociale ed ambientale è organismo di consultazione della Comunità Montana in materia economica e sociale nonché di partecipazione alla elaborazione delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile.

2. La Consulta è composta da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali e del terzo settore, delle associazioni turistiche e culturali e da esperti.

3. La Comunità Montana disciplina con apposito regolamento i requisiti per la partecipazione, la composizione ed il funzionamento della Consulta.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità Montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.

Art. 21

Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica (solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente) contratti a tempo determinato in relazione ad alte specializzazioni o a funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti con provvedimento del Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta avente ad oggetto l'attivazione della procedura, secondo le modalità stabilite dal regolamento organico del personale.

4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente in carica. Il trattamento economico è stabilito secondo la normativa vigente nel tempo. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui la Comunità Montana dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

6. Gli incarichi di cui al comma 5 possono essere conferiti per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferiscono, secondo le procedure indicate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 22

Il Segretario Generale della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale, i cui stato giuridico, trattamento economico e competenze sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Comunità Montana.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di nomina del Segretario Generale, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni.

3. Il Segretario Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Art. 23

Attribuzioni

1. Al Segretario Generale compete l'adozione degli atti gestionali, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberativa e non espressamente attribuiti dallo statuto agli organi elettivi.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione. Partecipa, su richiesta, alle sedute delle commissioni consiliari, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Presidente della Comunità Montana, esterne allo stesso.

3. I pareri riferiti al comma 2, sono espressi in forma scritta.

4. Se in possesso dei requisiti di legge, può rogare i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.
5. Il Segretario Generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale. Sovrintende, svolgendo sostanziali verifiche, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Rappresenta l'ufficio competente per la gestione del personale.
6. Predisporre programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi.
7. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana.
8. Coordina l'attività tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

Art. 24

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nello svolgimento dell'attività amministrativa e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Assume, secondo i criteri stabiliti dall'Organo Esecutivo, le eventuali funzioni delegategli dal Segretario Generale con propria determinazione organizzativa.

TITOLO IV ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 25

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità Montana con deliberazione del Consiglio.
2. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.
4. La Comunità Montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 26

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità Montana, in attuazione delle disposizioni di legge, può procedere all'affidamento diretto a imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.
2. La Comunità Montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

Art. 27

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico – Programmi annuali operativi – Piani di settore

1. La Comunità Montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.
4. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
7. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:
 - risorse idriche ed energie rinnovabili;
 - sviluppo turistico;
 - valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;
 - filiera forestale.

Art. 28

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri compreso tra due e quattro, nominati dal Consiglio tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio stesso e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa.
2. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il Regolamento dell'Istituzione, determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'Istituzione, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo.
3. Il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione, tenendo informato il Consiglio della Comunità stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio della Comunità Montana, delibera i bilanci annuale e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo.
5. Il Presidente dell'Istituzione la rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l'attività con quella degli organi della Comunità Montana, sovrintende al funzionamento dell'Istituzione ed all'esecuzione degli atti.
6. Il Direttore cura la gestione amministrativa dell'istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto al Segretario Generale della Comunità Montana, trasmettendo, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati del Consiglio di Amministrazione al servizio della Comunità Montana competente per materia.

Art. 29

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee d'uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Art. 30

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 31

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità Montana, come stabilito dalla vigente Legge Regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali secondo criteri di economicità e funzionalità, a vantaggio dei Comuni aderenti.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi di legge, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.
4. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32

Principi

1. La Comunità Montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.
2. A tal fine la Comunità Montana:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
 - d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
 - e) provvede alla consultazione della popolazione;
 - f) prevede il referendum consultivo.

Art. 33

Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità Montana pubblica periodicamente una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività al fine di condividere ed illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

2. La Comunità Montana garantisce un'adeguata informazione sull'attività amministrativa anche tramite il sito internet dell'Ente.

Art. 34

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietino o consentano il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.

4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 35

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 36

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Comunità Montana su richiesta:

a) del Consiglio, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

c) di almeno la metà più uno dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

d) almeno un decimo dei consiglieri comunali elettori.

5. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Le modalità operative per la consultazione referendaria sono contenute nel regolamento, da approvare entro sei mesi dall'adozione del presente Statuto.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Statuto e regolamenti

1. Le modifiche od integrazioni dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento é posto all'ordine del giorno, la votazione é ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.
3. Le proposte relative a ciascun regolamento debbono essere depositate per quindici giorni presso l'ufficio di Segreteria dell'Ente. Dell'avvenuto deposito sarà data informazione mediante avviso da pubblicare all'Albo Pretorio della Comunità Montana onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni, memorie e proposte entro i successivi quindici giorni.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

Art. 38

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso, da tale data, per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità Montana, ed entra in vigore decorso tale termine.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, si intende abrogato lo Statuto precedente.